



TRIBUNALE DI SCIACCA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva assunta in data 19/9/2024;

visto il provvedimento del 18.4.2024 con il quale il GE aveva delegato il compimento di un ulteriore tentativo di vendita, onerando il professionista delegato di depositare una relazione nella specifica prospettiva dell'articolo 164 bis disp. att. c.p.c.;

rilevato che veniva esperito un nuovo tentativo di vendita in data 18.7.2024, del lotto unico oggetto della presente procedura esecutiva con prezzo base d'asta di € 37.709,37 ed offerta minima efficace ai sensi dell'articolo 571 e 572 c.p.c. di € 28.282,03, e che tale tentativo andava anch'esso deserto;

vista la relazione depositata dal professionista delegato;

rilevato che all'udienza il creditore procedente ha insistito per la fissazione di ulteriori tentativi di vendita, in considerazione anche della natura del mercato immobiliare del Comune nel quale si trova il bene staggito;

ritenuto opportuno tenuto conto dell'ultimo prezzo base d'asta raggiunto dal lotto unico oggetto della presente procedura esecutiva, che il professionista delegato proceda ad effettuare - in ragione della delega delle operazioni di vendita ricevuta - un ulteriore tentativo di vendita con il medesimo prezzo di base d'asta ed in caso di esito negativo un ulteriore tentativo di vendita, con un ribasso dell'ultimo prezzo base del 20% con le medesime modalità telematiche;

ritenuto, altresì, opportuno che il professionista delegato voglia rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione nel caso in cui il fondo spese non sia capiente per coprire le spese per l'esperimento di tali due ulteriori tentativi di vendita;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato proceda all'esperimento di ulteriori due tentativi di vendita, di cui il primo al medesimo prezzo base ed il secondo, in caso di esito infruttuoso, operando un ribasso del 20% rispetto all'ultimo prezzo di base d'asta del lotto residuo, invitando il professionista delegato a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione in caso di



esito infruttuoso anche del suddetto ulteriore tentativo di vendita, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni sulla prosecuzione della procedura;
manda al professionista delegato di rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione nel caso in cui il fondo spese presente sul conto della procedura non sia sufficiente per l'esperimento degli ulteriori due tentativi di vendita delegati;

RINVIA all'udienza del 27/11/2025 per la verifica dell'esito della vendita.

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato alla vendita.

Sciacca, 20/02/2025

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Veronica Messina